



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **31/07/2014** - delibera n. **57**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) - ALIQUOTE E ALTRE MISURE APPLICATIVE PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)**, il mese di **LUGLIO**, il giorno **TRENTUNO**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	PULLINI ANDREA	P
BABBI GIOVANNI	P	ROCCHI MASSIMILIANO	P
BIGUZZI LEONARDO	P	ROSSI ENRICO	P
BRACCI FEDERICO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	P
FORMICA DOMENICO	A	VENTURI STEFANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZIGNANI SIMONE	P
MAGNANI LUCA	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAZZONI CRISTINA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MOLARI CATERINA	P		

Presenti: n. 24 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

CATERINA MOLARI
DAVIDE CECCARONI
STEFANO SPINELLI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI - MAURA MISEROCCHI - LIA MONTALTI - ORAZIO MORETTI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 modifica, fra l'altro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-TASI, ed individua all'art.1, comma 3, i casi di esenzione dal tributo;

DATO ATTO CHE la Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. n. 16/2014, prevede:

- all'art. 1, comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 675: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- all'art. 1, comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- all'art. 1, comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita al comma 676, ossia l'1 per mille;

DATO ATTO ALTRESI' CHE l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. b) numero 2) della medesima legge, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che hanno differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

RICHIAMATO ALTRESI' il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", approvato con delibera del Consiglio Comunale 27 settembre 2012, n. 92;

PRESO ATTO del contenuto delle FAQ TASI e IMU del 4 giugno 2014 "Risposte a domande frequenti in materia di TASI e di IMU, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014" pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) che forniscono alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione della nuova TASI;

ATTESO CHE il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)" approvato con deliberazione consiliare adottata in data odierna, rinvia alla delibera di approvazione delle aliquote:

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI;
- la determinazione della quota, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, da porre a carico del detentore dell'immobile, qualora si tratti di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Cesena, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014, risultano i seguenti:

DENOMINAZIONE	COSTO 2014 (servizi e personale)
Manutenzione viabilità	2.459.574,00
Manutenzione fognature	169.000,00
Trasporto pubblico	2.694.972,00
Illuminazione pubblica	4.639.247,00
Manutenzione verde pubblico	1.380.523,00
Manutenzione patrimonio	1.791.584,00
Manutenzione scuole	267.609,00
Servizi culturali – Biblioteca	1.650.000,00
Anagrafe, stato civile (no elezioni)	1.703.752,00
Polizia municipale	4.377.924,00
Tutela ambiente e territorio	886.535,00
Protezione civile	363.297,00
TOTALE	22.384.017,00

RITENUTO DI STABILIRE che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90 per cento del tributo è versato dal titolare del diritto reale;

DATO ATTO CHE dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e a quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU. Le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU sono:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (unità immobiliare assimilata all'abitazione principale dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale IMU);

RITENUTO DI DETERMINARE, per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, come sopra dettagliati, e tenendo conto degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote:

a) Aliquota 3,3 per mille per:

le abitazioni principali, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

b) Aliquota 3,3 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 1 per mille per:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

d) Aliquota 0 per mille per:

tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RITENUTO DI RICONOSCERE per l'anno 2014, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 l'applicazione di detrazioni destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, in modo da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili. Le detrazioni sono articolate come segue:

a) per fasce di ISEE, con riferimento alla capacità contributiva definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

ISEE DA	A	DETRAZIONE
-	7.499	pari al tributo dovuto (incluso quello sulle eventuali pertinenze ammesse, così come definite ai fini IMU = tributo azzerato dalla detrazione)
7.500	7.999	360
8.000	8.499	354
8.500	8.999	348
9.000	9.499	342
9.500	9.999	336
10.000	10.499	330

10.500	10.999	324
11.000	11.499	318
11.500	11.999	312
12.000	12.499	306
12.500	12.999	300
13.000	13.499	294
13.500	13.999	288
14.000	14.499	282
14.500	14.999	276
15.000	15.499	270
15.500	15.999	264
16.000	16.499	258
16.500	16.999	252
17.000	17.499	246
17.500	17.999	240
18.000	18.499	234
18.500	18.999	228
19.000	19.499	222
19.500	19.999	216
20.000	20.499	210
20.500	20.999	204
21.000	21.499	198
21.500	21.999	192
22.000	22.499	186
22.500	22.999	180
23.000	23.499	174
23.500	23.999	168
24.000	24.499	162
24.500	24.999	156
25.000	25.499	150
25.500	25.999	144
26.000	26.499	138
26.500	26.999	132
27.000	27.499	126
27.500	27.999	120
28.000	28.499	114
28.500	28.999	108
29.000	29.499	102
29.500	29.999	96
30.000	30.499	90
30.500	30.999	84
31.000	31.499	78
31.500	31.999	72
32.000	32.499	66
32.500	32.999	60
33.000	33.499	54
33.500	33.999	48
34.000	34.499	42
34.500	34.999	36
35.000	35.499	30
35.500	35.999	24
36.000	36.499	18
36.500	36.999	12
37.000	37.499	6
37.500	-	0 (nessuna detrazione)

Per beneficiare della detrazione TASI legata all'ISEE ogni soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto alla detrazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per beneficiare della detrazione (per l'anno 2014 entro il 16 dicembre 2014).

Per la TASI dell'anno d'imposta 2014 l'ISEE è quello riferito ai redditi del 2013.

L'ISEE di riferimento è sempre quello del soggetto passivo TASI e del suo nucleo familiare, eccetto nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che per usufruire delle detrazioni sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari debbono produrre l'ISEE dei singoli assegnatari, in quanto di fatto la proprietà delle unità immobiliari assegnate dalla cooperativa ai soci è riconducibile a questi ultimi;

b) detrazione per figli:

in aggiunta o in alternativa alla detrazione di cui al punto a) si applica, ove spettante, un'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio oltre al secondo (dal terzo figlio in poi), di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente alle abitazioni principali dei soggetti passivi (persone fisiche) ed in caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale.

Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (detrazione divisa in parti uguali fra i soggetti passivi che ne hanno diritto).

Per l'applicazione delle detrazioni TASI si seguono le stesse regole di computo già esistenti prima per l'ICI poi per l'IMU;

ACCERTATO CHE dalle stime operate il gettito atteso dalla TASI per l'anno 2014, applicando le aliquote e detrazioni sopra individuate è pari ad euro 8.000.000,00;

DATO ATTO CHE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2014, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo;

Su conforme proposta del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Esaminata in 1^a Commissione consiliare il 22.7.2014, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, in atti depositata, avvenuta congiuntamente ai punti 3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 del presente O.d.G.;

DATO ATTO CHE sono stati presentati, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, emendamenti al bilancio dei gruppi PD, Libera Cesena, Movimento 5 Stelle Cesena, Cesena Siamo Noi, aventi riflessi sulla proposta di bilancio e collegate;

VISTO l'emendamento alla presente deliberazione, presentato dal gruppo Libera Cesena, in atti, e il relativo parere tecnico dei dirigenti dei Settori Ragioneria e Tributi, in atti;

RICHIAMATA la votazione dei summenzionati emendamenti al bilancio e deliberazioni collegate, e all'emendamento relativo alla presente, non approvato, di cui alla deliberazione n.55 in data odierna;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la presente deliberazione con il seguente esito:

consiglieri presenti: 24

votanti: 24

favorevoli: 16 (PD)

contrari: 8 (Mov. 5 Stelle Cesena, Libera Cesena, Cesena Siamo Noi)

D E L I B E R A

1. **DI FISSARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI)" per l'anno 2014:

a) Aliquota 3,3 per mille per:

le abitazioni principali, e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

b) Aliquota 3,3 per mille per:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 1 per mille per:

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

d) Aliquota 0 per mille per

tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2. **DI RICONOSCERE**, per le medesime motivazioni sopra richiamate, per l'anno 2014, l'applicazione di detrazioni destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU. Le detrazioni sono articolate come segue:

a) per fasce di ISEE, con riferimento alla capacità contributiva definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

ISEE DA	A	DETRAZIONE
-	7.499	pari al tributo dovuto (incluso quello sulle eventuali pertinenze ammesse, così come definite ai fini IMU = tributo azzerato dalla detrazione)
7.500	7.999	360
8.000	8.499	354
8.500	8.999	348

9.000	9.499	342
9.500	9.999	336
10.000	10.499	330
10.500	10.999	324
11.000	11.499	318
11.500	11.999	312
12.000	12.499	306
12.500	12.999	300
13.000	13.499	294
13.500	13.999	288
14.000	14.499	282
14.500	14.999	276
15.000	15.499	270
15.500	15.999	264
16.000	16.499	258
16.500	16.999	252
17.000	17.499	246
17.500	17.999	240
18.000	18.499	234
18.500	18.999	228
19.000	19.499	222
19.500	19.999	216
20.000	20.499	210
20.500	20.999	204
21.000	21.499	198
21.500	21.999	192
22.000	22.499	186
22.500	22.999	180
23.000	23.499	174
23.500	23.999	168
24.000	24.499	162
24.500	24.999	156
25.000	25.499	150
25.500	25.999	144
26.000	26.499	138
26.500	26.999	132
27.000	27.499	126
27.500	27.999	120
28.000	28.499	114
28.500	28.999	108
29.000	29.499	102
29.500	29.999	96
30.000	30.499	90
30.500	30.999	84
31.000	31.499	78
31.500	31.999	72
32.000	32.499	66
32.500	32.999	60
33.000	33.499	54
33.500	33.999	48
34.000	34.499	42
34.500	34.999	36
35.000	35.499	30
35.500	35.999	24
36.000	36.499	18

36.500	36.999	12
37.000	37.499	6
37.500	-	0 (nessuna detrazione)

Per beneficiare della detrazione TASI legata all'ISEE ogni soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto alla detrazione. La comunicazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per beneficiare della detrazione (per l'anno 2014 entro il 16 dicembre 2014).

Per la TASI dell'anno d'imposta 2014 l'ISEE è quello riferito ai redditi del 2013.

L'ISEE di riferimento è sempre quello del soggetto passivo TASI e del suo nucleo familiare, eccetto nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che per usufruire delle detrazioni sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari debbono produrre l'ISEE dei singoli assegnatari, in quanto di fatto la proprietà delle unità immobiliari assegnate dalla cooperativa ai soci è riconducibile a questi ultimi;

b) detrazione per figli:

in aggiunta o in alternativa alla detrazione di cui al punto a) si applica, ove spettante, un'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio oltre al secondo (dal terzo figlio in poi), di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente alle abitazioni principali dei soggetti passivi (persone fisiche) ed in caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale.

Ogni detrazione TASI deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (detrazione divisa in parti uguali fra i soggetti passivi che ne hanno diritto).

Per l'applicazione delle detrazioni TASI si seguono le stesse regole di computo già esistenti prima per l'ICI poi per l'IMU;

- DI STABILIRE** che nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, l'occupante, detentore dell'immobile, versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. La restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 24

votanti: 24

favorevoli: 16 (PD)

contrari: 8 (Mov. 5 Stelle Cesena, Libera Cesena, Cesena Siamo Noi)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.L.vo n.267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

GUALDI GABRIELE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SIMONE ZIGNANI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 12 Agosto 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 11/8/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 31/07/2014.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 11/8/2014

Il funzionario incaricato

dr.ssa L. Bolognesi